



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3672
DELIBERAZIONE N. 24 in data: 08.08.2012 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemiladodici** addi **otto** del mese di **agosto** alle ore **18,27** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	A
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	A
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	16 - PINTO GIUSEPPE	P
8 - BRONZO FILIPPO	P	17 - LA PORTA GIOVANNI	P
9 - GENTILE ANTONIO	P		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 223 del 02.08.2012

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

RICHIAMATO l'art. 13 L.27.12.2002, n.289 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO che, con riferimento ai tributi propri, il Comune può stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per l'ipotesi che, entro un termine appositamente fissato, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RITENUTO adottare apposite disposizioni regolamentari per l'anno 2011 per la definizione agevolata dei rapporti non definiti avvalendosi delle previsioni di cui sopra per i seguenti tributi:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

LETTI l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, l'art. 4 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la legge 27.07.2000, n. 212, l'art. 5, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, l'art. 1, comma 155, L. 23.12.2005, n. 266;

LETTA la risoluzione n. 4/2003 del 18.02.2003 emessa dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

VISTO lo schema di regolamento comunale in materia di condono dei tributi locali, composto da n. 21 articoli, all'uopo predisposto dall'Area Economica Finanziaria, facendo seguito a direttive del Sindaco;

RITENUTO procedere alla sua approvazione;


PER quanto esposto;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare il regolamento comunale in materia di condono dei tributi locali, nel testo risultante dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Finanziario

*Regolamento
per la definizione agevolata dei tributi locali*

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n ____ del

INDICE - PREMESSA

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Scopo del regolamento

ART. 3 - Ambito di applicazione

CAPO I Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 4 - Imposta Comunale sugli Immobili

ART. 5 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

ART. 6 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ART. 7 - Presentazione istanza per definizione agevolata

CAPO II Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 8 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

CAPO III

Definizione agevolata procedure esecutive

ART. 9 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

CAPO IV Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10 - Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata

ART. 11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Norme finali

ART. 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

TABELLE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

ART.1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

ART. 2 - Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

ART. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Casal Velino in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie emessi e dal Concessionario per la Riscossione Equitalia Polis S.p.a. (AdR di Salerno) e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse e notificate dal Comune di Casal Velino, **relative ai tributi dovuti a tutto il 31/12/2011, indipendentemente dalla data di notifica degli atti impositivi**!
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari conseguenti ad atti notificati dal Concessionario per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie: Tributi Italia S.p.A.

CAPO I - Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 4 - Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti come di seguito:
 - a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione, ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso;
 - b) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta dovuta oltre gli interessi indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione;
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

ART.5 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta (o il diritto) o la diversa maggiore imposta (o il diritto) dovuta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti come di seguito:

- a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta o del diritto dovuti con esclusione degli interessi e della sanzione ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso;
 - b) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta o del diritto dovuti oltre gli interessi indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione;
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART.6 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es. superficie inferiore, utilizzazione diversa, etc.) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2012 e precedenti come di seguito:
 - a) se **non sono stati notificati** gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, mediante il versamento del 100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso ;
 - b) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, mediante il versamento dell'100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, oltre gli interessi indicati nell'atto, ma con l'esclusione delle sanzioni.
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità **2012 e precedenti** con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART.7 -Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, DPA, TARSU

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 si perfeziona con la presentazione di un'istanza per ciascun tributo su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del **31/11/2012**. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).
3. L'istanza può essere consegnata, nel termine massimo previsto del **31/11/2012**, direttamente al protocollo generale dell'Ente ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
4. L'istanza, deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:
 - la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - l'indicazione delle somme versate;
 - gli estremi del versamento eseguito.
5. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
 - Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;

- Relativamente al Diritto sulle Pubbliche Affissioni: l'indicazione dei dati relativi alle affissioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;

Capo II - Definizione agevolata delle liti pendenti

ART.8 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'ICIAP, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'**80%** dell'imposta pura, con il pagamento del **50%** degli interessi applicati nell'atto impositivo e con l'esclusione della sanzione amministrativa tributaria applicata e degli ulteriori interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Casal Velino, a pena di decadenza, entro il **31/11/2012**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata con A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **31/11/2012**; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO III - Definizione agevolata delle procedure esecutive

ART. 9 Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le annualità 2011 e precedenti per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative agli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed agli atti separati di irrogazioni di sanzioni **notificati dal Concessionario per la riscossione ora Equitalia Polis S.p.A. (AdR di Salerno)** ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ed ICIAP.
2. Possono essere definite, altresì, le procedure esecutive per ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse dal Comune di Casal Velino;
3. La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il **31/11/2012**, di un importo pari al **70%** di quello iscritto a ruolo e/o indicato nell'ingiunzione fiscale e non pagato, nonché mediante il versamento delle eventuali somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive effettuate, dell'aggio spettante e di ogni altra somma dovuta al Concessionario stesso.
4. L'istanza di adesione al condono, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, va presentata direttamente al Comune

CAPO IV - Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31/11/2012**, mediante:
 - a) versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale intestato al Comune di Casal Velino c/c 15056849 – Servizio Tesoreria – Uff. Tributi;
 - b) bonifico bancario BCC Comuni Cilentani – Iban :IT _____ ;

Nella causale del bollettino di conto corrente o del bonifico devono essere specificati i seguenti elementi: “Condono fiscale”, il tipo di tributo (ICI, Imposta Pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni TARSU), anno/i oggetto del condono.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 1.000,00, il versamento può essere rateizzato secondo le seguenti modalità:
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 51.645,69.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 20% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.
Per il versamento in forma rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fideiussione bancaria, di primario istituto, per il periodo di rateazione dell'importo, aumentato di un anno.
La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia.
La rateizzazione come disciplinata dal presente comma riguarda esclusivamente gli importi dovuti al Comune di Casal Velino ai sensi degli artt. 4, 5, 6 ed 8 del presente regolamento.
La rateizzazione degli importi dovuti al Concessionario nel caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 è rateizzabile in massimo n. 2 rate.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione sarà considerata non perfezionata e, quindi, non ammissibile.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

ART.11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
Restano comunque acquisite le somme già versate che non saranno, pertanto, rimborsate.

ART.12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno il 01/09/2012.
2. Il dirigente del Settore Finanziario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Casal Velino ed affissione di manifesti murali.

TABELLA DI SINTESI

Periodo di riferimento: annualità 2012 e precedenti

Tributo	Condizioni	Si paga	Non si paga
I.C.I.	Senza la notifica di atti impositivi 1 a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento 1 c) Evasori Totali	100% del tributo dovuto. 100% del tributo oltre sanzione 10%	Sanzioni e interessi. Interessi
I.C.I.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto
I.C.I.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.
I.C.P.	Senza la notifica di atti impositivi 1a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento 1 c) Evasori Totali	100% del tributo dovuto. 100% del tributo oltre sanzione 10%	Sanzioni e interessi. Interessi
I.C.P.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto.
I.C.P.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.
T.A.R.S.U.	Senza la notifica di atti impositivi 1 a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento 1 c) Evasori Totali	100% del tributo dovuto, tributo provinciale, addizionali e maggiorazione ex ECA 100% del tributo oltre sanzione 10%	Sanzioni e interessi. Interessi
T.A.R.S.U.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto, tributo provinciale, addizionali e maggiorazione ex ECA, oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto.
T.A.R.S.U.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.

I.C.I.A.P.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.
ICI, ICP, TARSU, ICIAP	Controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data del 01/01/2010, non sono ancora intervenute sentenze definitive	80% dell'imposta pura più il 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo.	20% dell'imposta pura e il 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo più la totalità delle sanzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO , in via preliminare , dell'ingresso in aula del Consigliere Crescenzo Angelo;

CONSIDERATA la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO**", da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di :

SINDACO RAG. GIORDANO DOMENICO: Illustra sinteticamente la proposta all'ordine del giorno evidenziando che il medesimo è stato elaborato al fine di disciplinare la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Casal Velino in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie emessi e dal Concessionario per la Riscossione Equitalia Polis S.p.a. (AdR di Salerno) e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse e notificate dal Comune di Casal Velino, relative ai tributi dovuti a tutto il 31/12/2011. Le ragioni sottese alla adozione del provvedimento de quo sono molteplici e afferiscono a più considerazioni.

In primo luogo quella della adozione di regolamenti finalizzati alla definizione agevolata dei tributi è una scelta che è sempre più diffusa tra le Amministrazioni locali : da ultimo anche il comune capoluogo ha optato in questo senso .

Si consideri, poi, che la particolare congiuntura economica che sta attraversando il nostro paese e , di riflesso , anche quella locale suggerisce di tenere conto delle difficoltà economiche affrontate a vario titolo dalle famiglie e dal tessuto sociale in genere .

Deve sottolinearsi , però, che pur scegliendo di venire incontro alle famiglie e, più in generale ai contribuenti (a tal fine è stato previsto l'istituto della rateizzazione) l'ottica di questo regolamento è comunque quella di garantire l'equità fiscale nel rispetto dei contribuenti che hanno coscientemente versato quanto dovuto all'erario.

Sottolinea poi, prima della apertura della discussione e per una migliore comprensione del Regolamento proposto lo stesso è stato costruito pensando a quattro categorie di destinatari : gli evasori- i contribuenti pei i quali è iniziata la fase esecutiva – i contribuenti sui quali grava una esecuzione in corso – contribuenti con giudizio in corso davanti alla Commissione Tributaria)

In prosieguo e, in considerazione di quanto sin qui esposto , propone , quindi , al Consiglio Comunale di voler considerare il seguente emendamento al comma 3 dell' **ART. 9 " Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità,diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP "** del seguente tenore ;

"La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il **30/11/2012**, di un importo pari al **70%** di quello iscritto a ruolo e/o indicato nell'ingiunzione fiscale e non pagato, nonché mediante il versamento delle eventuali somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive effettuate, dell'aggio spettante e di ogni altra somma dovuta al Concessionario stesso" nel senso :

"La definizione agevolata **si definisce mediante il versamento, entro il 30/11/2012, di un importo pari al 60% di quello iscritto a ruolo e/o indicato nell'ingiunzione fiscale e non pagato**, nonché mediante il versamento delle eventuali somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive effettuate, dell'aggio spettante e di ogni altra somma dovuta al Concessionario stesso"

CONSIGLIERE D'AIUTO DANIELE: Prima del voto sull'emendamento proposto dal Sindaco interviene nella discussione evidenziando che sarebbe preferibile , in alternativa a politiche di condono fiscale , pensare a mantenere basse le tasse

Il Sindaco pone quindi in votazione l'EMENDAMENTO N° 1 con riferimento all'articolo 9, comma 3, che **E' APPROVATO** con il seguente risultato della votazione reso in forma palese dai presenti :

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N° 15

FAVOREVOLI N° 12

CONTRARI N° 3 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele - La Porta Giovanni – Pinto Giuseppe);

SUCCESSIVAMENTE propone , quindi , al Consiglio Comunale di voler considerare il seguente emendamento al comma 2 dell'articolo 10 " Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata" del seguente tenore :

"Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 1.000,00, il versamento può essere rateizzato secondo le seguenti modalità:

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 51.645,69.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 20% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.

Per il versamento in forma rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fideiussione bancaria, di primario istituto, per il periodo di rateazione dell'importo, aumentato di un anno.

La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia.

La rateizzazione come disciplinata dal presente comma riguarda esclusivamente gli importi dovuti al Comune di Casal Velino ai sensi degli artt. 4, 5, 6 ed 8 del presente regolamento.

La rateizzazione degli importi dovuti al Concessionario nel caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 è rateizzabile in massimo n. 2 rate." **nel senso**

"Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 1.000,00 - fatte salve acclamate situazioni di disagio sociale per le quali è ammessa la rateizzazione anche per importi inferiori ad € 1.000,00 - il versamento può essere rateizzato secondo le seguenti modalità:

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 51.645,69.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 30% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.

Per il versamento in forma rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fideiussione bancaria, di primario istituto, per il periodo di rateazione dell'importo, aumentato di un anno.

La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia.

La rateizzazione come disciplinata dal presente comma riguarda esclusivamente gli importi dovuti al Comune di Casal Velino ai sensi degli artt. 4, 5, 6 ed 8 del presente regolamento.

Il Sindaco pone quindi in votazione l'EMENDAMENTO N° 2 con riferimento all'articolo 10, comma 2, che **E' APPROVATO** con il seguente risultato della votazione reso in forma palese dai presenti :

CONSIGLIERI PRESENTI N° 15

CONSIGLIERI VOTANTI N° 12

FAVOREVOLI N° 12

ASTENUTI N° 3 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele - La Porta Giovanni – Pinto Giuseppe) ;

SUCCESSIVAMENTE propone , quindi , al Consiglio Comunale di voler considerare il seguente emendamento al comma 1 dell'articolo 3 "Ambito di applicazione" del seguente tenore

"Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Casal Velino in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie emessi e dal Concessionario per la Riscossione Equitalia Polis S.p.a. (AdR di Salerno) e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse e notificate dal Comune di Casal Velino, **relative ai tributi dovuti a tutto il 31/12/2011, indipendentemente dalla data di notifica degli atti impositivi²,**

nel senso "Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Casal Velino in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie emessi e dal Concessionario per la Riscossione Equitalia Polis S.p.a. (AdR di Salerno) e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse e notificate dal Comune di Casal Velino, relative ai tributi dovuti a tutto il 31/12/2011, indipendentemente dalla data di notifica degli atti impositivi³, per i soli contribuenti che alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata hanno rispettato le scadenze fiscali relative all'anno di imposta 2012 -

Il Sindaco pone quindi in votazione l'EMENDAMENTO N° 3 con riferimento all'articolo 3, comma 1, che **E' APPROVATO** con il seguente risultato della votazione reso in forma palese dai presenti :

CONSIGLIERI PRESENTI N° 15

CONSIGLIERI VOTANTI N° 12

FAVOREVOLI N° 12

ASTENUTI N° 3 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele - La Porta Giovanni – Pinto Giuseppe) ;

In prosieguo il Consigliere D'Aiuto Daniele, propone, sempre con riguardo all'articolo 3, comma 1, ulteriore emendamento del seguente tenore :

“Non possono usufruire del regolamento disciplinante la definizione agevolata dei tributi - “cd condono” – i Consiglieri Comunali e le cariche elettive del Comune di Casal Velino, le società di capitali, i soggetti persone fisiche aventi reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 35.000,00 (triplo della soglia minima) .

Il Sindaco pone quindi in votazione l'EMENDAMENTO N° 4 con riferimento all'articolo 3, comma 1, proposto dal Consigliere D'AIUTO DANIELE che **E' RESPINTO** con il seguente risultato della votazione reso in forma palese dai presenti :

CONSIGLIERI PRESENTI N° 15

CONSIGLIERI VOTANTI N° 15

FAVOREVOLI N° 4(CONSIGLIERI Bronzo Filippo - D'Aiuto Daniele - La Porta Giovanni – Pinto Giuseppe) ;

CONTRARI N° 11

A QUESTO PUNTO ,

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia

CON il seguente risultato della votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti

CONSIGLIERI PRESENTI N° 15

CONSIGLIERI VOTANTI N° 12

FAVOREVOLI N° 12

ASTENUTI N° 3 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele - La Porta Giovanni – Pinto Giuseppe) ;

DELIBERA

1)DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO” , da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e , per l'effetto, di approvare il regolamento comunale in materia di condono dei tributi locali, nel testo risultante dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli, così come emendati nel corso della odierna seduta consiliare


2)DICHIARARE con separata votazione del seguente tenore resa in forma palese dai consiglieri presenti

CONSIGLIERI PRESENTI N° 15

CONSIGLIERI VOTANTI N° 12

FAVOREVOLI N° 12

ASTENUTI N° 3 (CONSIGLIERI D'Aiuto Daniele - La Porta Giovanni – Pinto Giuseppe) , immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°, del decreto Legislativo n° 267/2000



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Finanziario

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali (Emendato)

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n ____ del

INDICE - PREMESSA

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Scopo del regolamento

ART. 3 - Ambito di applicazione

CAPO I Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 4 - Imposta Comunale sugli Immobili

ART. 5 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

ART. 6 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ART. 7 - Presentazione istanza per definizione agevolata

CAPO II Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 8 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

CAPO III

Definizione agevolata procedure esecutive

ART. 9 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

CAPO IV Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10 - Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata

ART. 11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Norme finali

ART. 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

TABELLE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

ART.1 -Oggetto del regolamento

2. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

ART. 2 - Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

ART. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Casal Velino in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie emessi e dal Concessionario per la Riscossione Equitalia Polis S.p.a. (AdR di Salerno) e delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse e notificate dal Comune di Casal Velino, relative ai tributi dovuti a tutto il 31/12/2011, indipendentemente dalla data di notifica degli atti impositivi, per i soli contribuenti che alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata hanno rispettato le scadenze fiscali relative all'anno di imposta 2012

- 2.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari conseguenti ad atti notificati dal Concessionario per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie: Tributi Italia S.p.A.

CAPO I - Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 4 - Imposta Comunale sugli Immobili

3. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti come di seguito:
 - c) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione, ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso;
 - d) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta dovuta oltre gli interessi indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione;
4. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

ART.5 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

3. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta (o il diritto) o la diversa maggiore imposta (o il diritto) dovuta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti come di seguito:

- c) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta o del diritto dovuti con esclusione degli interessi e della sanzione ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso;
 - d) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di liquidazione e/o accertamento con il versamento del 100% dell'imposta o del diritto dovuti oltre gli interessi indicati nell'atto, con esclusione della sola sanzione;
4. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART.6 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

3. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es. superficie inferiore, utilizzazione diversa, etc.) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2012 e precedenti come di seguito:
- c) se **non sono stati notificati** gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, mediante il versamento del 100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso ;
 - d) se **sono stati notificati**, entro il 31/12/2011, gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, mediante il versamento dell'100% della tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, oltre gli interessi indicati nell'atto, ma con l'esclusione delle sanzioni.
4. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità **2012 e precedenti** con le stesse modalità di cui ai punti *sub a)* e *b)*, anche i soggetti passivi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART.7 -Presentazione istanza per definizione agevolata ICI, ICP, DPA, TARSU

6. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 si perfeziona con la presentazione di un'istanza per ciascun tributo su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del **30/11/2012**. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
7. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).
8. L'istanza può essere consegnata, nel termine massimo previsto del **30/11/2012**, direttamente al protocollo generale dell'Ente ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
9. L'istanza, deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:
- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - l'indicazione delle somme versate;
 - gli estremi del versamento eseguito.
10. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - Relativamente alla Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;

- Relativamente al Diritto sulle Pubbliche Affissioni: l'indicazione dei dati relativi alle affissioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;

Capo II - Definizione agevolata delle liti pendenti

ART.8 - Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

7. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'ICIAP, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'80% dell'imposta pura, con il pagamento del 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo e con l'esclusione della sanzione amministrativa tributaria applicata e degli ulteriori interessi.
8. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Casal Velino, a pena di decadenza, entro il **30/11/2012**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata con A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.
9. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
10. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **31/11/2012**; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.
11. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
12. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO III - Definizione agevolata delle procedure esecutive

ART. 9 Imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni tassa sui rifiuti solidi urbani, e ICIAP

5. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le annualità 2011 e precedenti per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative agli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed agli atti separati di irrogazioni di sanzioni **notificati dal Concessionario per la riscossione ora Equitalia Polis S.p.A. (AdR di Salerno)** ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ed ICIAP.
6. Possono essere definite, altresì, le procedure esecutive per ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910 emesse dal Comune di Casal Velino;
7. La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il **30/11/2012**, di un importo pari al 60% di quello iscritto a ruolo e/o indicato nell'ingiunzione fiscale e non pagato, nonché mediante il versamento delle eventuali somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive effettuate, dell'aggio spettante e di ogni altra somma dovuta al Concessionario stesso.
8. L'istanza di adesione al condono, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, va presentata direttamente al Comune

CAPO IV - Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

5. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **30/11/2012**, mediante:
 - c) versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale intestato al Comune di Casal Velino c/c 15056849 – Servizio Tesoreria – Uff. Tributi;
 - d) bonifico bancario BCC Comuni Cilentani – Iban :**IT71D070667668000000900020** ;

Nella causale del bollettino di conto corrente o del bonifico devono essere specificati i seguenti elementi: "Condono fiscale", il tipo di tributo (ICI, Imposta Pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni TARSU), anno/i oggetto del condono.

6. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 1.000,00 - **fatte salve acclarate situazioni di disagio sociale per le quali è ammessa la rateizzazione anche per importi inferiori ad € 1.000, 00** - il versamento può essere rateizzato secondo le seguenti modalità:

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 51.645,69.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 20% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.

Per il versamento in forma rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con fidejussione bancaria, di primario istituto, per il periodo di rateazione dell'importo, aumentato di un anno.

La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia.

La rateizzazione come disciplinata dal presente comma riguarda esclusivamente gli importi dovuti al Comune di Casal Velino ai sensi degli artt. 4, 5, 6 ed 8 del presente regolamento.

7. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione sarà considerata non perfezionata e, quindi, non ammissibile.
8. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

ART.11 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

2. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
Restano comunque acquisite le somme già versate che non saranno, pertanto, rimborsate.

ART.12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno il 01/09/2012.
4. Il dirigente del Settore Finanziario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Casal Velino ed affissione di manifesti murali.

TABELLA DI SINTESI

Periodo di riferimento: annualità 2012 e precedenti

Tributo	Condizioni	Si paga	Non si paga
I.C.I.	Senza la notifica di atti impositivi 1 a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 2b) Denuncia presentata ma omesso versamento	100% del tributo dovuto.	Sanzioni e interessi.
	1 c) Evasori Totali	100% del tributo oltre sanzione 10%	Interessi
I.C.I.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto
I.C.I.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.
I.C.P.	Senza la notifica di atti impositivi 1a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento	100% del tributo dovuto.	Sanzioni e interessi.
	1 c) Evasori Totali	100% del tributo oltre sanzione 10%	Interessi
I.C.P.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto.
I.C.P.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.
T.A.R.S.U.	Senza la notifica di atti impositivi 1 a) Denuncia omessa, infedele, incompleta 1 b) Denuncia presentata ma omesso versamento	100% del tributo dovuto, tributo provinciale, addizionali e maggiorazione ex ECA	Sanzioni e interessi.
	1 c) Evasori Totali	100% del tributo oltre sanzione 10%	Interessi
T.A.R.S.U.	Notifica di atti impositivi da parte del Comune di Casal Velino per: 1) denuncia omessa, infedele, incompleta 2) omesso versamento	100% del tributo dovuto, tributo provinciale, addizionali e maggiorazione ex ECA, oltre interessi legali come indicati nell'atto.	Sanzioni indicate nell'atto.
T.A.R.S.U.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.

I.C.I.A.P.	Ruolo pregressi E.T.R. S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A. Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910	70% dell'importo iscritto a ruolo più le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e dell'aggio spettante.	30% dell'importo iscritto a ruolo.
ICI, ICP, TARSU, ICIAP	Controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data del 01/01/2010, non sono ancora intervenute sentenze definitive	80% dell'imposta pura più il 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo.	20% dell'imposta pura e il 50% degli interessi applicati nell'atto impositivo più la totalità delle sanzioni.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
rag. Domenico GIORDANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 21.08.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 21.08.2012 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Anna Caruso

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....II..... UFFICIO ...Tributi.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....

